## **DISCIPLINARE DI GARA**

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA A NORMA DEL PALAZZO DEI SERVIZI GENERALI - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE D'OPERA

#### 1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 2994 del 26/06/2020 del Direttore dell'Area Gestione Edilizia, questa Amministrazione ha deliberato l'affidamento di un Appalto integrato per la riqualificazione e messa a norma del Palazzo dei Servizi Generali presso la Città Universitaria.

L'affidamento dell'appalto integrato avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 59, comma 1-bis, 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento dell'appalto è Roma [codice NUTS ITI 43] .

CIG: 8350079F29

CUI: L80209930587201800036

CUP: B83C16000020005

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Paolo Sodani – Area Gestione Edilizia – P. le Aldo Moro n. 5 – 00185 Roma – indirizzo e-mail: paolo.sodani@uniroma1.it

# 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, PIATTAFORMA TELEMATICA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

#### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara
- 2) Disciplinare di gara (il presente documento)
- 3) Capitolato Speciale d'Appalto
- 4) Documentazione tecnica:
  - ► Vedi Allegato "A"
- 5) Modulistica per la partecipazione alla gara e per la formulazione dell'offerta costituita da:
  - ► Fac-simile della domanda e delle dichiarazioni
  - ▶ Documento di gara unico europeo
  - ► Modulo 1 dell'offerta economica e temporale
- 6) Patto di integrità (Legge n. 190/2012)

- 7) Codice di comportamento dei dipendenti de La Sapienza (Decreto Rettorale n. 1528/2015, Prot. n. 37225 del 27.05.2015)
- 8) Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Gdpr (General data protection regulation) 2016/679 e della vigente normativa nazionale.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:

https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

#### 2.2 PIATTAFORMA TELEMATICA

La procedura di gara si svolgerà interamente in modalità telematica attraverso il Portale Appalti raggiungibile dall'indirizzo <a href="https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp">https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp</a>, dove sarà presente la relativa pagina dedicata alla procedura; questa sarà accessibile, altresì, dal profilo del committente: <a href="https://web.uniroma1.it/trasparenza/">https://web.uniroma1.it/trasparenza/</a> nella sezione "In evidenza" sottosezione "Portale gare telematiche".

Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare dovranno:

- 1. collegarsi al sito (https://uniroma1.ubuy.cineca.it/portaleappalti/it/homepage.wp) e registrarsi attivando la funzione "Registrati" presente nella sezione "Area Riservata" dopo aver preso visione delle "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" disponibili nella sezione "Informazioni" sottosezione "Accesso all'Area Riservata":
- 2. con le credenziali ottenute in fase di registrazione, accedere alla sezione "Area Riservata":
- 3. prendere visione della "Guida per la presentazione di un'offerta telematica" disponibile nella sezione "Informazioni" sottosezione "Informazioni e Manuali";
- 4. essere in possesso di una firma digitale valida.

Per gli utenti autenticati all'area riservata, accedendo al dettaglio dell'informativa di gara pubblicata sul portale, sarà disponibile la sezione "Presenta Offerta" in calce alla pagina da selezionare per compilare ed inviare il plico telematico.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo la registrazione sul portale Gare Telematiche dovrà essere effettuata unicamente dalla mandataria, ferme restando le modalità di sottoscrizione dell'offerta di cui al successivo punto 15.1 del presente disciplinare di gara.

Eventuali problematiche relative alla registrazione nonché all'utilizzo della piattaforma telematica potranno essere segnalate al seguente indirizzo: <a href="mailto:gare.appalti@uniroma1.it">gare.appalti@uniroma1.it</a> indicando quale oggetto "Richiesta di assistenza procedura aperta – Appalto integrato Palazzo Servizi Generali".

#### 2.3 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente tramite la piattaforma (https://uniroma1.ubuy.cineca.it/portaleappalti/it/homepage.wp) utilizzando la funzione "Invia una comunicazione" disponibile nel pannello informativo della gara nella sezione "Comunicazioni riservate al concorrente". Le richieste di chiarimenti devono essere formulate attraverso la piattaforma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte ed esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet (https://uniroma1.ubuy.cineca.it/portaleappalti/it/homepage.wp), all'interno della relativa pagina dedicata alla procedura.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

### 2.4 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti a indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese per il tramite della piattaforma (<a href="https://uniroma1.ubuy.cineca.it/portaleappalti/it/homepage.wp">https://uniroma1.ubuy.cineca.it/portaleappalti/it/homepage.wp</a>) e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo della PEC /posta elettronica dovranno essere gestite mediante la piattaforma telematica aggiornando i propri dati anagrafici; eventuali problemi temporanei, nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) e 46, comma 1) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 3. OGGETTO DELL'APPALTO INTEGRATO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un singolo lotto in considerazione della tipologia unitaria dell'intervento che riguarda un unico organismo edilizio.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'Appalto integrato

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Esecuzione dei lavori di riqualificazione funzionale e messa a norma	45454000-4	Р	Euro 30.241.918,26 + IVA  oltre  Euro 1.409.321,60 + IVA  per oneri per la sicurezza
2	Progettazione esecutiva	71221000-3	S	Euro 667.127,91 + IVA
Im	porto totale	1		Euro 32.318.367,77 + IVA

Tabella n. 2 – Categorie di lavori

	Qualifi ca-			Indicazioni speciali ai fini della gara		
Lavorazione e categoria	Classif ica	zione ob- bligato ria	Importo (€)	%	Prevalent e o scorpora bile	Subap- paltabile
OG1 Edifici civili e industriali	VIII	SI	17.611.090,41	55,64	prevalente	
OS11 Apparecchiature strutturali speciali	IV	SI	1.700.000,00	5,37	scorporabi le	
OS3 Impianti idrico- sanitari, cucine, lavanderie	III	SI	643.206,60	2,03	scorporabi le	
OS28 Impianti termici e di condizionamento	IV-bis	SI	3.268.667,50	10,33	scorporabi le	Entro il 40% dell'importo
OS6 finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	IV-bis	NO	3.068.738,00	9,70	scorporabi le	·
OS18-B Componenti per facciate continue	III	SI	1.028.755,16	3,25	Scorporab ile SIOS < al 10%	
OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	V	SI	4.330.782,19	13,68	SIOS> al 10%	Entro il 30% dell'importo effettivo della categoria
		Totale	31.651.239,86	100%		

Tabella n. 3 – Categorie, ID e importi

CATEGORIE D'OPERA	Codice di cui al D.M 143/2013	L. 143/49 Classi e categorie	Gradi di complessità G	Importo di riferimento(€)
EDILIZIA	E.10	ld	1,2	11.943.451,80
STRUTTURE	S.03	lg	0,95	9.765.131,77

STRUTTURE SPECIALI	S.06	lg - IXc	1,15	1.700.000,00
IMPIANTI	IA.01	Illa	0,75	643.206,60
IMPIANTI	IA.02	IIIb	0,85	3.268.667,50
IMPIANTI	IA.03	IIIc	1,15	4.330.782,19

L'importo a base di gara, pari ad **Euro 30.909.046,17,** è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza.

L'importo degli oneri per la sicurezza per i lavori, pari ad Euro 1.409.321,60 lva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, non è soggetto a ribasso.

L'Appalto integrato è finanziato con fondi del Bilancio Universitario e finanziamento BEI.

All'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo 1 della tabella n. 1 sono stimate le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:

- a) Costo della manodopera (CM): incidenza del 26 %;
- b) oneri di sicurezza aziendali (OSA) propri dell'appaltatore: incidenza del 1%;
- c) incidenza delle spese generali (SG): 15%;
- d) incidenza dell'Utile di impresa (UT): 10%.

Gli importi sono stati determinati con i seguenti criteri:

- a) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, sulla base del prezziario ufficiale della Regione Lazio;
- b) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni non previsti nel prezziario di cui alla lettera a); sulla base di analisi dei prezzi, con riferimento a prodotti, attrezzature e lavorazioni analoghe e tenendo conto delle condizioni di mercato e del costo della manodopera di cui alla lettera c);
- c) quanto al costo della manodopera (CM) sulla base del costo medio orario come determinato nelle tabelle approvate con decreto del Ministero del Lavoro 3 aprile 2017, n. 23 (in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2017), del settore edile e dell'area territoriale di Roma;
- d) quanto al corrispettivo per la progettazione esecutiva (2) sulla base del d.m. 17 giugno 2016 (in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016), in attuazione dell'articolo 24, comma 8, del Codice.

## **CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA:**

	Declaratoria:	Importo Iavori €	Importo manodopera	In %
1)	Edifici civili e industriali	17 611 090,41	3 874 439,89	22,00

2)	Apparecchiature strutturali speciali	1 700 000,00	442 000,00	26,00
3)	Impianti Idro-sanitari, cucine, lavanderie	643 206,60	225 122,31	35,00
4)	Impianti Termici e di condizionamento	3 268 667,50	931 570,24	28,50
5)	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	4 330 782,19	1 429 158,12	33,00
6)	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	3 068 738,00	1 181 464,13	38,50
7)	Componenti per facciate continue	1 028 755,16	102 875,52	10,00
	TOTALE	31 651 239,86	8 186 630,21	25,87

## 4. DURATA DELL'APPALTO INTEGRATO, OPZIONI

## 4.1 DURATA

La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata nel termine di 60 giorni naturali e consecutivi dalla data del provvedimento di cui all'art. 16, comma 1 del Capitolato Speciale d'Appalto, ovvero dal termine di cui al comma 2 del medesimo art. 16, ovvero nel minor termine offerto in sede di gara.

I lavori devono essere eseguiti entro 1.200 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

## 4.2 OPZIONI

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice nel caso indicato all'art. 39, comma 2 del Capitolato Speciale.

# 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, per la parte relativa ai lavori, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, per la parte relativa alla progettazione, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, nonché i consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettere b) e c) e 46, comma 1 lett. f) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'Appalto integrato (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui agli articoli 45, comma 2, lett. b), c) o 46, comma 1 lett. f), ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario del servizio di progettazione definitiva non può partecipare alla presente procedura, nonché agli eventuali subappalti o cottimi. Alla medesima procedura, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario di cui sopra. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione definitiva, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento dell'incarico di progettazione definitiva non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7 del Codice, l'affidatario dell'attività di verifica del progetto posto a base di gara della presente procedura non può partecipare alla procedura stessa.

## 6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, a seguito di apposita pending sul sistema stesso.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Per la progettazione, ai sensi dell'art. 46, comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

## PER I LAVORI

#### 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

<u>Per la comprova</u> del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

- 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE
- b) Attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del Regolamento (D.P.R. n. 207 del 2010), la qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

Il concorrente qualificato nella categoria OG11 può eseguire i lavori nelle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2 del Regolamento.

- c) Realizzazione di una cifra d'affari, nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore ad Euro 63.302.480,00.
  - Il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'art. 79, commi 3 e 4 del Regolamento.

Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati dell'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento, accertati, ai sensi dell'art. 62 del Regolamento, secondo quanto disposto dall'art. 216 co. 14 del Codice, in base alla documentazione

prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

## 1. requisiti economico-finanziari:

- a) almeno una referenza bancaria;
- b) volume d'affari in lavori (espresso in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% dell'importo della qualificazione richiesta nelle categorie dei lavori da affidare, così come definito dagli artt. 79 e 83 del Regolamento;
- c) se l'operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'art. 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo;

## 2. requisiti tecnico-organizzativi:

- a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 87 del Regolamento;
- b) esecuzione di lavori nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti alle categorie dei lavori, di importo non inferiore al 90% di quello delle classifiche richieste;
- c) esecuzione di un singolo lavoro nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione alla categoria dei lavori, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell'importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83;
- 3. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall'art. 79, comma 10, del Regolamento, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
- dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall'art. 79, comma 8 del Regolamento, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara.

I concorrenti, devono, inoltre, a pena di esclusione, essere in possesso dei requisiti sottoindicati per l'affidamento del servizio di progettazione documentati, qualora siano in possesso della qualificazione per progettazione e per costruzione, sulla base dell'attività di progettazione della propria struttura tecnica o, nel caso in cui lo staff interno non abbia i suddetti requisiti, di progettisti indicati o associati e, qualora i concorrenti siano in possesso della qualificazione di sola costruzione, esclusivamente sulla base dell'attività di progettazione di progettisti indicati o associati.

#### PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE

## 7.3 Requisiti di idoneità

a) I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263

L'operatore economico non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

L'operatore economico non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

## Requisiti del gruppo di lavoro

## Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

L'operatore economico non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

L'operatore economico indica, nella dichiarazione di cui al punto **15.3.1 n. 5,** il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato, nonchè la responsabilità per la progettazione nelle categorie E.10, S.03, S.06, IA.01, IA.02, IA.03.

# Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

d) I requisiti di cui all'art. 98 del D.lgs. 81/2008.

L'operatore economico indica, nella dichiarazione di cui al punto **15.3.1 n. 6**, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

## Per il professionista antincendio

e) iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 139 del 8 marzo 2006 – D.M. 5 agosto 2011, come professionista antincendio.

L'operatore economico indica, nella dichiarazione di cui al punto **15.3.1 n. 7**, il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'elenco.

<u>Per la comprova</u> dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## 7.4 Requisiti di capacità economica e finanziaria

f) Fatturato globale minimo per servizi di progettazione e/o coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo pari a Euro 1.334.255,82 oltre IVA.

Tale requisito è richiesto in considerazione della specificità dell'intervento in questione, al fine di reperire interlocutori tali da garantire, anche sul piano economico, una speciale affidabilità.

<u>La comprova del requisito</u> è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- ogni altra documentazione ritenuta utile, quali ad es. fatture.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

## 7.5 Requisiti di capacità tecnica e professionale

g) un elenco di servizi di progettazione e/o coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a una volta e mezza l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Tabella n. 4 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi

CATEGORIE D'OPERA	Codice di cui al D.M 143/2013	L. 143/49 Classi e categorie	Gradi di complessità G	Importo di riferimento(€	Importo minimo richiesto (€
EDILIZIA	E.10	ld	1,2	11.943.451,80 €	17.915.177,70 €
STRUTTURE	S.03	lg	0,95	9.765.131,77 €	14.647.697,66 €
STRUTTURE SPECIALI	S.06	lg - IXc	1,15	1.700.000,00 €	2.550.000,00 €
IMPIANTI	IA.01	Illa	0,75	643.206,60 €	964.809,90 €
IMPIANTI	IA.02	IIIb	0,85	3.268.667,50 €	4.903.001,25 €

IMPIANTI	IA.03	IIIc	1,15	4.330.782,19 €	6.496.173,29 €
----------	-------	------	------	----------------	----------------

h) servizi "di punta" di progettazione e/o coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,60 volte il valore della medesima.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Tabella n. 5 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta

CATEGORIE D'OPERA	Codice di cui al D.M 143/2013	L. 143/49 Classi e categorie	Gradi di complessità G	Importo di riferimento(€)	Importo minimo richiesto (€
EDILIZIA	E.10	ld	1,2	11.943.451,80 €	7.166.071,08 €
STRUTTURE	S.03	lg	0,95	9.765.131,77 €	5.859.079,06 €
STRUTTURE SPECIALI	S.06	lg - IXc	1,15	1.700.000,00 €	1.020.000,00 €
IMPIANTI	IA.01	IIIa	0,75	643.206,60 €	385.923,96 €
IMPIANTI	IA.02	IIIb	0,85	3.268.667,50 €	1.961.200,50 €
IMPIANTI	IA.03	IIIc	1,15	4.330.782,19 €	2.598.469,31 €

Per le categorie "edilizia" e "strutture", ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Per la categoria "Impianti IA.01" (III a) ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alla categoria IA.02 (III b), fermo restando che non è possibile utilizzare i medesimi due servizi a copertura di più classi e categorie prescritte dal presente punto 7.5. lett. h).

<u>La comprova dei requisiti di cui alle lett. g) ed h) del presente punto 7.5</u> è fornita mediante le seguenti modalità.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità:

- copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
- dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso, unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme dei contratti e/o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

**N.B.** Con riferimento al possesso dei requisiti di cui alle lett. g) e h) del presente punto 7.5, si chiarisce che per i servizi espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando devono intendersi tutti i servizi ultimati nel decennio, ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento.

## i) Personale

- 1) Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei misti (società/consorzi/professionisti): numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore a n. 19 unità, stimando in 13 le unità necessarie per lo svolgimento dell'incarico.
- 2) Per il professionista singolo o l'associazione di professionisti: numero di unità di personale tecnico non inferiore a n. 19 unità, stimando in 13 le unità necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti:

- i soci attivi;
- i dipendenti;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua:
- i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell'Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA.

Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE). (parte IV, punto 2.2.2.1. delle Linee guida n. 1). Tale valore si ottiene sommando le ore contrattuali del personale e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno.

La comprova del requisito è fornita, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- per i soci attivi estratto del libro soci;
- per i direttori tecnici verbale di nomina;
- per i dipendenti libro matricola;

- per i collaboratori coordinati e continuativi, contratto e una busta paga oppure libro unico del lavoro;
- per i consulenti, dichiarazione IVA annuale e fatture oppure documentazione contabile attestante il pagamento del consulente.

# 7.6 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui ai punti 7.1 lett. a) e 7.3 lett. b) deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

#### PER I LAVORI

Il requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA, di cui al punto 7.2 lett. b), deve essere posseduto:

- in caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale, dalla mandataria nella categoria prevalente e dalle mandanti nelle categorie scorporabili;
- in caso di raggruppamento temporaneo di tipo misto, dalla submandataria del raggruppamento orizzontale, o da una impresa consorziata, nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa submandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Il requisito relativo alla **cifra d'affari** di cui al **punto 7.2 lett. c)** deve essere posseduto dall'operatore economico che eseguirà le lavorazioni relative alla categoria prevalente e, in caso di sub associazione per la medesima categoria prevalente, dalla submandataria nella

misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intera subassociazione. L'Impresa submandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Vige il principio di corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento, requisiti di qualificazione e quote di esecuzione.

## PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE

I requisiti **del D.M. 263/2016** di cui al punto **7.3 lett. a)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, per il servizio di progettazione, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, che assumono il servizio di progettazione, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione.

Il requisito di cui al punto **7.3 lett. c),** relativo **all'iscrizione all'Albo** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al punto 7.3 lett. d) relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al **punto 7.3 lett. e)** relativo **all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno**, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 139 del 8 marzo 2006, come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Il requisito relativo al **fatturato globale** di cui al **punto 7.4 lett. f)** deve essere soddisfatto dall'operatore economico che svolge il servizio di progettazione; qualora lo stesso sia un raggruppamento, il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito relativo **all'elenco dei servizi** di cui al **punto 7.5 lett. g)** deve essere soddisfatto dall'operatore economico che svolge il servizio di progettazione; qualora lo stesso sia un raggruppamento, il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in relazione alle prestazioni che si intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla ID E.10.

Il requisito relativo ai **due servizi di punta** di cui al **punto 7.5 lett. h)** deve essere soddisfatto dall'operatore economico che svolge il servizio di progettazione; qualora lo stesso sia un raggruppamento, ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta, in relazione alle prestazioni che si intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla ID E.10.

Il requisito del **personale** di cui al punto **7.5 lett. i)** deve essere posseduto dall'operatore economico che svolge il servizio di progettazione, qualora lo stesso sia un raggruppamento, il requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento stesso. Detto requisito, nell'ipotesi del **punto 7.5 lett. i) 1)**, deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nei raggruppamenti misti si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni che sono eseguite in sub-raggruppamenti di tipo orizzontale si applica la regola prevista per il raggruppamento di tipo orizzontale.

# 7.7 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

## **PER I LAVORI**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al **punto 7.2 lett. b) (SOA)** deve essere posseduto, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettera b) e c), del Codice, dal consorzio medesimo.

Il requisito di cui al **punto 7.2 lett. c) (cifra d'affari)** deve essere posseduto:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettera b), del Codice, dal consorzio medesimo:
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettera c), del Codice, dal consorzio e/o dalle consorziate.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 lett. b) e c), ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo.

## PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 7.3 lett. a) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.3 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al **punto 7.3 lett. c)**, relativo **all'iscrizione all'Albo** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al **punto 7.3 lett. d)** relativo **all'abilitazione di cui all'art. 98** del D.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al punto **7.3 lett. e)** relativo **all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno**, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 139 del 8 marzo 2006, come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

I requisiti di **capacità economica e finanziaria** nonché **tecnica e professionale**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate.

#### 8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei **requisiti generali**, di idoneità professionale di cui ai **punti 7.1 lett. a)**, **7.3 lett. a)**, **b)**, **c)**, **d)**, **e)**, nonché per la **categoria OS30**, ai sensi dell'art. 89, comma 11 del Codice e dell'art. 1, comma 2 del D.M. MIT n. 248/2016.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al **punto 15.3.1**.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP che, per il tramite dell'Ufficio competente, richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al **punto 2.4**, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria e le dichiarazioni integrative di cui al **punto 15.3.1**, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora il concorrente dimostri il possesso dei requisiti connessi alla prestazione di progettazione, costituendo con i progettisti un raggruppamento temporaneo, questi, in quanto concorrenti, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare di gara, possono utilizzare l'istituto dell'avvalimento; qualora il concorrente dimostri il possesso dei requisiti connessi alla prestazione di progettazione attraverso l'indicazione di uno o più progettisti, oppure attraverso l'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del Codice, i progettisti devono essere in diretto possesso dei requisiti prescritti per la progettazione, non potendo, a loro volta, ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

#### 9. SUBAPPALTO

## PER I LAVORI

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti delle prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo riferito ai lavori.

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il limite percentuale sopra indicato è finalizzato a garantire:

 a) che il livello qualitativo richiesto sia raggiunto attraverso una preponderante e continua attività dell'impresa aggiudicataria che determini uniformità e tempestività delle prestazioni oggetto dell'Appalto;

- b) il diretto e continuo controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dell'impresa aggiudicataria (che comunque resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105 comma 8 del Codice), e che pertanto ha anch'essa un interesse diretto e concreto a realizzare la parte preponderante delle prestazioni oggetto dell'Appalto, senza alcuna delega a terzi;
- c) il perseguimento degli obiettivi di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme di infiltrazione nel mercato degli appalti pubblici.

Le lavorazioni relative alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria non possono essere eseguite direttamente dall'appaltatore in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo della relativa adeguata qualificazione.

Qualora l'appaltatore, direttamente o tramite un'Impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo oppure mediante avvalimento, non possieda i requisiti di qualificazione per le predette categorie, deve obbligatoriamente indicare nell'offerta di voler subappaltare le lavorazioni delle predette categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria a soggetti in possesso di idonei requisiti. Ai sensi dell'art. 92, comma 1 del Regolamento, i requisiti relativi alle suddette categorie scorporabili non posseduti dall'Impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente e concorrono all'importo della stessa ai fini della relativa qualificazione.

La categoria OS30, ai sensi dell'art. 105, comma 5 del Codice e dell'art. 1, comma 2 del D.M. MIT n. 248/2016, è subappaltabile entro il 30% dell'importo della stessa categoria; il subappalto non può essere suddiviso. Il limite del 30% non è computato ai fini del raggiungimento del limite del 40% sopra indicato.

## PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 32, comma 8 del Codice.

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo riferito al servizio, per le motivazioni sopra indicate.

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

#### 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo base per i lavori e precisamente di importo pari ad Euro 633.024,79, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

## La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il conto corrente bancario nr. 000400014148, intestato a Università degli Studi di Roma "La Sapienza", presso Unicredit Banca di Roma Agenzia 153 P.le Aldo Moro, 5 00185 Roma, IBAN coordinate bancarie internazionali: IT 71 I 02008 05227 000400014148;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\_non\_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese\_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese

- retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui agli articoli 45, comma 2 lett. b) e c) e 46, comma 1 lett. f) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- 4) avere validità per **180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore:
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile:
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il numero di giorni che verrà indicato, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

# N.B. La cauzione provvisoria dovrà essere sottoscritta digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i del concorrente e dal fideiussore.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante,

in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui agli articoli 45, comma 2, lett. b) e c) e 46, comma 1 lett. f) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) e 46, comma 1 lett. f) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

#### 11.SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è facoltativo. La mancata effettuazione del sopralluogo non sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Ai fini dell'effettuazione dell'eventuale sopralluogo, i concorrenti devono inviare all'Amministrazione, non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza del termine di presentazione delle offerte, all'indirizzo mail: paolo.sodani@uniroma1.it, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l'indirizzo di posta elettronica, cui inoltrare la convocazione.

Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dall'Amministrazione; data e luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno 2 giorni di anticipo.

#### 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Per la presente procedura, ai sensi dell'art. 65 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020, gli operatori economici sono esonerati dal pagamento del contributo previsto dall'art. 1, co. 65 della Legge 266/2005 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

# 13.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presente gara si svolge in forma interamente telematica.

L'offerta dovrà essere presentata esclusivamente in lingua italiana e mediante la piattaforma telematica (<a href="https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp">https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp</a>).

Il **termine ultimo** per la presentazione dell'offerta è fissato alle **ore 23:59:00 del giorno 19/08/2020**.

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

Gli operatori economici interessati dovranno presentare mediante le funzionalità della piattaforma le seguenti buste digitali:

- "A Documentazione amministrativa"
- "B Offerta tecnica"
- "C Offerta economica e temporale".

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono procedere ad eventuali sostituzioni delle buste digitali già presentate.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica e temporale devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Le dichiarazioni non contenute nel DGUE potranno essere redatte sui modelli predisposti e scaricabili dalla piattaforma quali allegati al presente disciplinare di gara.

La documentazione ove richiesto dovrà essere prodotta nei modi previsti dal D. Lgs. 82/2005.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da

traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e temporale e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione di gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti dell'appalto ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a **dieci giorni** – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

#### 15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Tutte le dichiarazioni e i documenti per i quali è richiesta la firma devono essere sottoscritti digitalmente dai relativi sottoscrittori.

#### 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta **in bollo**, preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, società, consorzio, consorzio stabile, raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

## La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di Studio associato da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;

- nel caso di professionista singolo dal professionista;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
   In particolare:
  - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

## Il concorrente allega la procura in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto rappresentato in possesso dei poteri e, dal notaio, nel caso di documento redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

<u>Nel solo caso</u> in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, occorre produrre la dichiarazione sostitutiva sottoscritta con firma digitale dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

## 15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e ss. mm. ii., messo a disposizione dalla stazione appaltante quale allegato al presente disciplinare e scaricabile dalla piattaforma (<a href="https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp">https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp</a>), all'interno della relativa pagina dedicata alla procedura, secondo quanto di seguito indicato.

## Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

## In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

## Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- dichiarazioni integrative a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 15.3.1 del presente disciplinare;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'Appalto integrato, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale firmato digitalmente dalle parti o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'Appalto integrato. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 6) PASSOE (si veda il **punto 15.3.2** del presente disciplinare).

## In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, **pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto**, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo.

#### Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal **punto 6** del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D).

## Parte IV - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui ai **punti 7.1 e 7.3** del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economicofinanziaria di cui ai **punti 7.2 (cifra d'affari) e 7.4** del presente Disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al punto **7.5** del presente Disciplinare.

## Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

## II DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di Studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di professionista singolo, dal professionista.

Il concorrente allega, altresì, nel caso abbia indicato, per il servizio di progettazione, uno dei soggetti di cui all'art. 46 del Codice:

- 2) il DGUE, a firma degli stessi soggetti, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti relativi al servizio di progettazione, e alla parte VI;
- 3) dichiarazioni integrative, a firma dei soggetti indicati, nei termini di cui al **punto 15.3.1** del presente disciplinare;
- 4) PASSOE (si veda il **punto 15.3.2** del presente disciplinare).

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. c), c-bis) e c-ter) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese per entrambi i soci.

Nel caso di società con tre soci le suddette attestazioni devono essere rese per il socio in possesso del 50% della partecipazione azionaria, qualora presente.

#### 15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

## 15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

- 1. dichiara che non ricorrono per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. b-bis), e comma 2 del Codice;
- 2. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
- 3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

#### PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE:

**4.** dichiara i seguenti dati:

## Per i professionisti singoli

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza); Per i professionisti associati
  - b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
  - c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del D.M. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

## Per le società di professionisti

- d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, qualifica) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- **e.** estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- f. organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del D.M. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

## Per le società di ingegneria

- g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, qualifica) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- **h.** estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del D.M. 263/2016;

i. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del D.M. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

- 5. dichiara, con riferimento ai professionisti di cui al punto 7.3 lett. c) (professionisti che espletano l'incarico), i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale e responsabilità per la progettazione nelle categorie E.10, S.03, S.06, IA.01, IA.02, IA.03;
- **6.** dichiara, con riferimento al professionista di cui al **punto 7.3 lett. d)** (professionista che esplica l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione), i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del D.lgs. 81/2008;
- 7. dichiara, con riferimento al professionista di cui al **punto 7.3 lett. e)** (tecnico incaricato della progettazione antincendio), i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e gli estremi dell'iscrizione all'elenco del Ministero dell'Interno;

Nel caso di operatori economici attestati per prestazioni di sola costruzione, o per prestazioni di progettazione e costruzione che non possano dimostrare i requisiti con il proprio staff di progettazione e non si presentino in RTI con soggetti di cui all'art. 46, comma 1 del Codice:

- **8.** dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, qualifica, denominazione sociale, sede legale, Partita IVA, se persone giuridiche) del soggetto indicato quale progettista;
- **9.** dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le attività;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione delle attività, sia sulla determinazione della propria offerta;
- **10.** accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- **11.** accetta il patto di integrità, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della L. 6 novembre 2012 n.190);
- 12. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Decreto Rettorale n. 1528/2015 (Prot. n. 37225 del 27.05.2015) allegato al presente disciplinare e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- **13.**si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- **14.** indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;
- 15. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

## oppure

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

16. attesta di aver letto e compreso quanto riportato nell'Informativa redatta ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) UE 2016/679 e della vigente normativa nazionale, presente nella documentazione di gara e di prestare il consenso al trattamento dei dati per le finalità indicate nel punto 4. dell'Informativa medesima.

# Tra il deposito della domanda di concordato ed il deposito del decreto di ammissione al concordato

17. indica l'Impres	a ausiliaria e gli e	estremi del p	rovvedimen	ıto di autorizza	azione a partecipare
alle gare		rilasciato	dal Tribuna	ale di	, nonché
dichiara di n	on partecipare	alla gara	quale man	ıdataria di u	n raggruppamento
temporaneo d	li imprese e che	le altre imp	rese adere	nti al raggrup	pamento non sono
assoggettate a	ad una procedura	concorsual	e ai sensi d	ell'art. 186 bis	s, comma 6 del R.D.
16 marzo 194	2, n. 267.				

#### Dopo il deposito del decreto di ammissione al concordato

18	3. indica gli estremi del decreto di ammissione al concordato rilasciato dal Tribunale di
	e gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle
	gare, nonché dichiara d
	non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo d
	imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad
	una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942,
	n. 267; alla suddetta dichiarazione deve essere allegata una relazione di un
	professionista ai sensi dell'art. 186-bis, comma 5 lett. a) del R.D. 16 marzo 1942, n.
	<b>267</b> :

**19.** dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 24, comma 7 del Codice;

dichiara di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 24, comma 7 del Codice e di poter dimostrare che l'esperienza acquisita nell'espletamento dell'incarico di progettazione definitiva non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori; tale dichiarazione deve essere adeguatamente motivata e documentata.

- 20. dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 26, comma 7 del Codice;
- **21.** dichiara la sede di redazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 24, comma 3, ultimo periodo di Regolamento.

## Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:

- nel caso di impresa individuale, dall'imprenditore;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante;
- nel caso di professionisti singoli, dal professionista;
- nel caso di Studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1. a 21.;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi:
- dalla mandataria/capofila/consorzio, con riferimento ai nn. da 1. a 21.;
- da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento ai nn. 1. e 2. (integrazioni al DGUE); nn. 3. e 4. (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); n. 11. (patto di integrità); n. 12. (codice di comportamento); n. 13. (operatori non residenti); n. 16. (privacy) e, ove pertinente, nn. 17. e 18. (concordato preventivo).

La rete di cui al punto 5, lett. a), b) e c) del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria e dai soggetti, di cui all'art. 46, comma 1 del Codice, indicati dal concorrente, con riferimento ai nn. 1. e 2. (integrazioni al DGUE); nn. 3. e 4. (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); n. 11. (patto di integrità); n. 12. (codice di comportamento); n. 13. (operatori non residenti); n. 16. (privacy) e, ove pertinente, nn. 17. e 18. (concordato preventivo).

Le suddette dichiarazioni, di cui ai **punti da 1. a 21.** potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

#### 15.3.2 Documentazione a corredo

### Il concorrente allega:

22. (in caso di sottoscrizione del procuratore) procura, nelle forme indicate al punto 15.1, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;

- 23. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, detto documento dovrà contenere, unitamente al concorrente, l'Impresa ausiliaria; nel caso in cui il concorrente indichi il progettista, detto documento dovrà contenere anche il progettista;
- **24.** documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice.

# Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

**25.** copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

#### Nel caso di Studi associati

**26.** statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri.

## 15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al **punto 15.1.** 

## Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti dell'appalto, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 4 del D.M. 263/2016.

## Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti dell'appalto, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

#### Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48

- comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti dell'appalto, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- d. **(solo per i raggruppamenti temporanei)** nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 4, comma 1, del D.M. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.

# Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti dell'appalto, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

# Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti dell'appalto, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

 in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dell'appalto, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti dell'appalto, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente **punto 15.3.3** potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

#### 16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, i documenti di seguito indicati.

a) Con riferimento agli «Aspetti architettonici e tecnici» indicati al punto 18.1 lett. A del presente disciplinare, una relazione tecnico descrittiva che dovrà essere costituita da fogli in formato A4, in numero massimo di 14 (quattordici) facciate, numero comprensivo anche di eventuali allegati, numerate, con corpo carattere equivalente ad "Arial 11" ed un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per facciata. Sono ammessi inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, etc., su fogli in formato A4 o A3 ripiegato (ogni facciata A3 è considerata alla stregua di due facciate A4).

Non sono computati nel numero delle facciate le copertine e gli eventuali sommari.

b) Con riferimento agli «Impianti tecnologici» indicati al punto 18.1 lett. B del presente disciplinare, una relazione tecnico descrittiva che dovrà essere costituita da fogli in formato A4, in numero massimo di 14 (quattordici) facciate, numero comprensivo anche di eventuali allegati, numerate, con corpo carattere equivalente ad "Arial 11" ed un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per facciata.

Sono ammessi inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, etc., su fogli in formato A4 o A3 ripiegato (ogni facciata A3 è considerata alla stregua di due facciate A4). Non sono computati nel numero delle facciate le copertine e gli eventuali sommari.

c) Con riferimento al «Miglioramento tecnologico del sistema di protezione sismico» indicato al punto 18.1 lett. C del presente disciplinare, una relazione tecnico descrittiva che dovrà essere costituita da fogli in formato A4, in numero massimo di 14 (quattordici) facciate, numero comprensivo anche di eventuali allegati, numerate, con corpo carattere equivalente ad "Arial 11" ed un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per facciata. Sono ammessi inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, etc., su fogli in formato A4 o A3 ripiegato (ogni facciata A3 è considerata alla stregua di due facciate A4).

Non sono computati nel numero delle facciate le copertine e gli eventuali sommari.

d) Con riferimento ai **«C.A.M. e interferenze dell'opera sull'ambiente circostante»** indicati al **punto 18.1 lett. D** del presente disciplinare, una relazione tecnico descrittiva che dovrà essere costituita da fogli in formato A4, in numero massimo di 14 (quattordici) facciate, numero comprensivo anche di eventuali allegati, numerate, con corpo carattere equivalente ad "Arial 11" ed un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per facciata. Sono ammessi inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, etc., su fogli in formato A4 o A3 ripiegato (ogni facciata A3 è considerata alla stregua di due facciate A4).

Non sono computati nel numero delle facciate le copertine e gli eventuali sommari.

e) Con riferimento all' «Organizzazione digitale del ciclo di vita dell'opera» indicata al punto 18.1 lett. E del presente disciplinare, un elaborato che dovrà essere composto da massimo 14 (quattordici) facciate formato A4, carattere Arial, dimensione minima 11 punti, interlinea singola compresi schemi, foto o diagrammi, sono ammessi inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, etc., su fogli in formato A4 o A3 ripiegato (ogni facciata A3 è considerata alla stregua di due facciate A4).

Non sono computati nel numero delle facciate le copertine e gli eventuali sommari.

Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice, l'incarico del servizio di progettazione è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali; il concorrente indica, nell'offerta, il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche per il servizio di progettazione.

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al **punto 15.1**.

### 17. CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE

La busta "C – Offerta economica e temporale" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica e temporale predisposta preferibilmente secondo il **Modulo 1** allegato al presente disciplinare di gara che deve contenere i seguenti elementi:

a) il ribasso percentuale unico, espresso in cifre e in lettere, sull'importo complessivo dei lavori e del servizio di progettazione posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'IVA. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. Per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, verrà preso in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.

#### Con riferimento ai lavori

 la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice, espressa in cifre e in lettere; detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche della prestazione oggetto dell'Appalto riferita ai lavori;

### Con riferimento ai lavori

- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, espressa in cifre e in lettere.
- d) Numero di giorni per l'esecuzione della progettazione esecutiva, (massimo 60 giorni naturali e consecutivi), espressi in cifre e in lettere. Non saranno prese in considerazione offerte che prevedano un tempo di esecuzione minore di 48 giorni naturali e consecutivi.

L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al **punto 15.1.** 

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

In caso di discordanza tra l'elemento indicato in cifre ed in lettere prevale l'elemento indicato in lettere.

### 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Elementi di valutazione	Punteggio massimo
Offerta Tecnica	75
Tempo offerto per l'esecuzione della progettazione esecutiva	5
Offerta Economica	20

### 18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con le relative ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi Discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

# Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

A - Aspetti architettonici e tecnici		Т
Qualità tecnica e architettonica dei materiali utilizzati  Verranno valutati gli aspetti qualitativi e architettonici delle proposte migliorative dei materiali proposti con particolare riferimento alle caratteristiche di ecocompatibilità e/o basso impatto ambientale  La valutazione dei prodotti terrà conto, tra l'altro, dell'intero ciclo di vita del materiale stesso (fasi di produzione, utilizzazione e dismissione) e della contestualizzazione.  Sarà valutato positivamente l'utilizzo di materiali che meglio risponderanno a criteri ecologici (compatibilità, riciclabilità, smaltimento, durevolezza), tecnici (resistenza, coibenza, adeguatezza, piacevolezza), igienici (assenza di emissioni nocive, salubrità) e di ottimizzazione delle attività di manutenzione e pulizia in fase di esercizio dell'asset.	8	
Benessere organizzativo e comfort ambientale Saranno valutati gli aspetti innovativi e tecnologici atti a migliorare gli aspetti connessi al benessere organizzativo e al comfort ambientale.  A mero titolo di esempio potranno essere valutati aspetti quali l'insonorizzazione delle pareti divisorie e porte interne, e il miglioramento del comfort acustico, ottimizzazione dei coefficienti di trasmittanza termica misurato in W/m²K degli elementi di chiusura verticale e orizzontale.	8	

B - Impianti tecnologici		D	T
energetica in term	nergetica le soluzioni tecniche e impiantistiche atte a migliorare l'efficienza ini di riduzione annua di energia che si stima sia necessaria per ni connessi all'uso delle aree oggetto dell'intervento	8	
Potranno essere i gestione degli im finalizzati all'innov gestione. Saranno ad esen riguardanti la scelt persone diversar manutenzione faci	ei controlli e dei sistemi di automazione degli impianti introdotte, e di conseguenza valutate, integrazioni ai sistemi di apianti con particolare riferimento agli aspetti di automazione vazione, al controllo dei sistemi ed alla semplificazione della impio considerate innovazioni e aspetti tecnologici le migliorie a di apparecchiature e dispositivi atte a facilitare l'utilizzo anche a mente abili, a garantire standard di programmazione e ilmente monitorabili, chiarezza nei programmi di gestione, utilizzo le diverse funzionalità degli ambienti.	8	

C - Miglio	oramento tecnologico del sistema di protezione sismico	D	T
	Azioni sismiche in fondazione	5	

Saranno valutati gli aspetti innovativi e tecnologici finalizzati a mitigare le azioni sismiche in fondazione.		
Strutture in elevazione Ottimizzazione degli interventi di consolidamento strutturale finalizzati a garantire effettivi benefici senza modificare il comportamento globale, individuando le migliori soluzioni tecnologiche e l'utilizzo di materiali innovativi per il consolidamento delle strutture in elevazione privilegiando anche la minore invasività in termini di numero di elementi interessati da rinforzi	5	
Livello di sicurezza della costruzione (livello minimo $\zeta_E=0.6$ ). Verrà attribuito un punteggio premiante in funzione del valore del livello di sicurezza raggiunto con la seguente metodologia: $0.6 < \zeta_E \le 0.8$ $2$ $0.8 < \zeta_E < 1$ $4$ $\zeta_E = 1.0$ $6$		6

C.A.M. – Miglioramento prestazionale del progetto  Ai fini della sostenibilità ambientale dei consumi della P.A., verranno positivamente valutate azioni propulsive e migliorative proposte dal soggetto offerente nell'ambito del punto 2.6.2 – Miglioramento prestazionale del progetto di cui al DM 11 ottobre 2017 (CAM Edilizia).	,	
valutate azioni propulsive e migliorative proposte dal soggetto offerente nell'ambito del punto 2.6.2 – Miglioramento prestazionale del progetto di cui al DM 11 ottobre 2017 (CAM Edilizia).		
del punto 2.6.2 – Miglioramento prestazionale del progetto di cui al DM 11 ottobre 2017 (CAM Edilizia).		
2017 (CAM Edilizia).		
Nello specifico, si avrà particolare riguardo per la proposta progettuale che prevede		
prestazioni superiori in relazione ad uno o più dei criteri di base descritti nel cap. 2		
«criteri ambientali minimi». Particolare attenzione sarà riconosciuta all'utilizzo di		
materiali o manufatti costituiti da un contenuto minimo di materiale post consumo,		
derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei		
prodotti complessi. Ai fini della valutazione inerente il presente criterio, l'operatore		
deve evidenziare nella relazione tecnico-descrittiva il miglioramento prestazionale		
previsto rispetto alla situazione di base minima ed i risultati conseguibili.		
Inserimento nel contesto e impatto con l'ambiente circostante 4		
Saranno valutate proposte organizzative, tecniche esecutive e misure logistiche atte		
a conseguire una riduzione dell'impatto dell'opera, in fase di cantiere e in fase di		
avviamento, sull'ambiente circostante in termini di rumore, polveri e accessibilità alle		
aree dell'edificio non coinvolte direttamente nell'intervento. La valutazione potrà		
riguardare ad esempio:		
<ul> <li>La Collocazione e la qualità degli impianti di cantiere;</li> </ul>		
L'organizzazione operativa di cantiere in merito alle modalità di		
approvvigionamento, stoccaggio dei materiali, trasporto a discarica o a		
smaltimento, transito e raggiungibilità dei vari luoghi di lavoro;		
I sistemi tecnici e le modalità organizzative di isolamento dei cantieri dalle		
attività istituzionali		

E - Organizzazio	one digitale del ciclo di vita dell'opera	D	T
	Fase 1 – Progettazione esecutiva	5	
	Saranno valutati gli aspetti migliorativi del modello digitale nello sviluppo del progetto esecutivo.		
	In particolare, saranno valutati gli aspetti atti a garantire il controllo della progettazione, gli aspetti informativi, i costi, i tempi di esecuzione e il grado di approfondimento dei modelli digitali.		
	La relazione descrittiva delle migliorie progettuali dovrà prevedere l'indicazione dello sviluppo delle singole fasi lavorative, dovrà illustrare inoltre l'ottimizzazione della fase di gestione del cantiere soprattutto con riferimento all'esecuzione dei lavori per distinte aree funzionali.		

Fase 2 – Realizzazione dell'opera	7	
Potranno essere introdotti elementi tecnologici e innovativi finalizzati		
all'ottimizzazione della gestione delle attività di cantiere.		
Potranno ad esempio essere indicati gli elementi innovativi riguardanti		
l'organizzazione e i ruoli, le singole fasi di sviluppo del cantiere, con		
particolare riferimento alla realizzazione per aree funzionali, sistemi di		
controllo digitale utili alla Direzione Lavori per valutare l'avanzamento dei		
lavori e della contabilità anche in rapporto alle previsioni di progetto, strumenti		
utili nelle fasi di sopralluogo e contraddittorio, i sistemi per la gestione digitale		
delle informazioni dell'opera quali certificazioni e documentazioni tecniche.		
Fase 3 – Avviamento e gestione dell'opera	7	
Saranno valutati gli elementi innovativi e migliorativi atti a garantire la		
gestione digitalizzata dell'opera realizzata.		
In particolare, saranno valutati gli aspetti migliorativi relativi al Modello Digitale		
e ai relativi template di consegna della situazione "As Built", della gestione		
della documentazione digitale e cartacea, dei programmi manutentivi e della		
fase formativa / informativa utile per l'avviamento della sede.		

# 18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Ai fini della valutazione degli elementi qualitativi di tipo discrezionale si procederà, mediante l'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario.

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi, cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella un coefficiente, variabile tra 0 e 1.

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificativo della colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della tabella riportata.

# 18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica e dell'offerta tempo

La valutazione dell'offerta economica (elemento quantitativo), in base alle offerte di ribasso avviene attribuendo i relativi coefficienti:

$$V_i = \left(\frac{R_i}{R_{max}}\right)^{\alpha}$$

 $\alpha = 0.2$ 

 $R_i =$  ribasso offerto dal concorrente i-esimo  $R_{max} =$  ribasso dell'offerta più conveniente

La valutazione dell'offerta inerente la riduzione sul tempo di esecuzione della progettazione esecutiva (elemento quantitativo) avviene attribuendo i relativi coefficienti:

$$C_i = \frac{T - T_i}{T - T_{min}}$$

C<sub>i</sub> coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

T numero di giorni massimo per l'esecuzione della progettazione esecutiva (60 giorni naturali e consecutivi)  $T_i$  tempo di esecuzione offerto dal concorrente i (espresso in numero intero)  $T_{min}$  tempo minimo esecuzione offerto fra tutte le offerte valide.

Tutti i calcoli per la determinazione dei coefficienti di valutazione relativi agli elementi dell'Offerta economica e temporale sono effettuati, mediante applicazione delle suddette formule, con arrotondamento matematico alla quarta cifra decimale.

# 18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi ed agli elementi quantitativi, procederà in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione del punteggio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Detto metodo risponde in modo più immediato ed evidente alla ponderazione ed ai punteggi per ciascuna componente dell'offerta.

A ciascun concorrente il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:

$$P_i = \sum\nolimits_n {{W_i} * {V_{ai}}}$$

 $P_i$  Punteggio dell'offerta i-esima numero totale dei requisiti  $W_i$  peso o punteggio attribuito al requisito (i)  $V_{ai}$  coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno

I Wi sono i pesi di ciascuno degli elementi di valutazione indicati nella tabella dei criteri discrezionali.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che, avendo ottenuto il punteggio totale più alto, verrà ritenuta economicamente più vantaggiosa in base alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, tenendo conto dei predetti criteri.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

# 19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta avrà luogo il **giorno 24/08/2020, alle ore 10:00** e vi potranno partecipare, tramite piattaforma telematica di cui al precedente punto 2.2, gli operatori economici che abbiano presentato un'offerta e che risultino registrati sulla piattaforma medesima.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il Portale Appalti (<a href="https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp">https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp</a>), all'interno della relativa pagina dedicata alla procedura, almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti attraverso il Portale Appalti (<a href="https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp">https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp</a>), all'interno della relativa pagina dedicata alla procedura, almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

La pubblicazione delle date sulla piattaforma vale come notifica per le Imprese interessate.

Gli operatori economici che abbiano presentato offerta potranno prendere visione delle fasi di gara e seguire lo stato di avanzamento della procedura di gara, accedendo alla pagina contenente i dati della procedura in oggetto, attraverso il login alla propria area personale della piattaforma <a href="https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp">https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp</a>, e consultando la sezione "Espletamento della gara" – "Visualizza le fasi di gara", visibile al momento dell'apertura delle buste "A". Durante lo svolgimento della procedura di gara, l'operatore economico, all'interno della colonna "Azioni", troverà un'icona, cliccando sulla quale, potrà avere contezza di ulteriori informazioni rispetto a quelle visibili nella schermata principale, anche relativamente agli altri concorrenti.

Il RUP procederà, nella prima seduta, a verificare la tempestiva presentazione dei plichi inviati dai concorrenti per il tramite della piattaforma (<a href="https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp">https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp</a>), all'interno della relativa pagina dedicata alla procedura, e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, per il tramite dell'Ufficio competente, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) sottoscrivere l'apposito verbale, relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì, per il tramite del competente Ufficio, agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis), del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 fino all'istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici.

Resta ferma la possibilità per i concorrenti di effettuare comunicazioni alla stazione appaltante, in qualsiasi momento nel corso della procedura, mediante la piattaforma telematica (<a href="https://uniroma1.ubuy.cineca.it/portaleappalti/it/homepage.wp">https://uniroma1.ubuy.cineca.it/portaleappalti/it/homepage.wp</a>) utilizzando la funzione "Invia una comunicazione" disponibile nel pannello informativo della gara nella sezione "Comunicazioni riservate al concorrente".

#### 20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche e temporali dei concorrenti e fornisce eventuale ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017).

La stazione appaltante pubblica sul Portale Appalti (<a href="https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp">https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp</a>), all'interno della relativa pagina dedicata alla procedura, accessibile, altresì, dal profilo del committente: <a href="https://web.uniroma1.it/trasparenza/">https://web.uniroma1.it/trasparenza/</a> nella sezione "In evidenza" sottosezione "Portale gare telematiche", la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

# 21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE, ECONOMICHE E TEMPORALI

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte del RUP, la commissione giudicatrice procederà, in apposita seduta, all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in apposita seduta, la commissione inserirà a sistema sulla piattaforma telematica i punteggi, attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto, nel verbale della relativa seduta, delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e temporale e alla comunicazione al RUP degli operatori economici che abbiano offerto un numero di giorni inferiore a 48; il RUP, in tal caso, procederà, per il tramite dell'Ufficio competente, ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. b) del Codice. La commissione procederà quindi alla valutazione delle offerte, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al **punto 18**.

In seguito all'apertura delle buste "C", contenenti le offerte economiche e temporali, ciascun concorrente potrà visualizzare sulla piattaforma informatica, attraverso il login alla propria area personale e consultando la sezione "Espletamento della gara" - "Visualizza le fasi di gara", il proprio punteggio tecnico e quello degli altri concorrenti.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà mediante sorteggio in apposita seduta.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria nel verbale e procede ai sensi di quanto previsto al **punto 23**.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo **punto 22**.

Prima della proposta di aggiudicazione, ciascun concorrente potrà visualizzare sulla piattaforma informatica, attraverso il login alla propria area personale e consultando la sezione "Espletamento della gara" - "Visualizza le fasi di gara" - "Graduatoria", il proprio punteggio totale (comprensivo di punteggio tecnico, economico e temporale) e quello degli altri concorrenti.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, economiche e temporali, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP le **eventuali esclusioni** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'Ufficio competente procederà, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett.b) del Codice.

# 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente **punto 23.** 

#### 23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO INTEGRATO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Effettuata la proposta di aggiudicazione, ciascun concorrente potrà visualizzare sulla piattaforma informatica, attraverso il login alla propria area personale e consultando la sezione "Espletamento della gara" - "Visualizza le fasi di gara" - "Graduatoria", l'operatore economico primo classificato.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'Appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'Appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'Appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'Appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'Appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria medesima.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia).

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, sarà comunicato lo svincolo della garanzia, contestualmente all'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sul valore contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice e dall'art. 43 del Capitolato Speciale.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale Rogante ovvero mediante scrittura privata, qualora per particolari esigenze non fosse possibile la stipula in presenza.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla I. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'Appalto.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi per il servizio di pubblicazione, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad **Euro 10.000,00** oltre **IVA.** La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto d'appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

#### 24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

#### 25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatizzati e/o automatizzati, ai sensi del GDPR 2016/679 e della vigente normativa nazionale, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.